

N. _____

**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA***Sezione IV civile**fallimentare-procedure concorsuali-esecuzioni***AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE FINANZIAMENTI****PREDEDUCIBILI EX ART. 22 comma uno lett.a) CCII**

Il giudice *Angelina Augusta Baldissera*, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.10.2024 espone quanto segue.

La società _____ (in seguito _____) con il presente ricorso - come integrato con le successive memorie depositate in data 24.9.2024 e in data 9.10.2024 - ha chiesto di essere autorizzata a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 22 lett.a) CCII, nei seguenti termini:

“-autorizzare l'erogazione della nuova linea di factoring da parte di _____ in favore di _____, ai termini, con le modalità e per le ragioni meglio descritte nel Ricorso;

- autorizzare l'erogazione e, se del caso, il mantenimento delle linee di credito a breve termine erogate dalle banche ai termini, con le modalità e per le ragioni meglio descritte in narrativa; nonché - confermare la natura prededucibile ex art. 22 CCII degli eventuali crediti originati dagli utilizzi delle linee di credito in data successiva all'emissione dell'auspicata autorizzazione entro i limiti dell'accordato di cui alla tabella sopra;

rendere ogni ulteriore e qualsivoglia ed opportuno provvedimento relativo e consequenziale.”

Il ricorso, a seguito di aggiornamento della procedura, risulta regolarmente notificato a tutti i creditori.

Si è costituito unicamente il creditore _____, chiedendo in sintesi adeguate delucidazioni sul piano di ristrutturazione che _____ è in grado di intraprendere e sul perimetro della prededuzione dalla medesima richiesta.

L'esperto, dr. _____, con la relazione del 23.7.2024 ha espresso parere favorevole, ribadito anche nella successiva relazione integrativa, disposta dal giudice (cfr. relaz. depositata il 2.8.24), e all'udienza del 9.10.2024 (cfr. verbale di udienza), a seguito di ulteriori chiarimenti richiesti da questo giudice con decreto in data 27.9.2024.

Nei limiti di seguito esposti l'autorizzazione può essere concessa.



La società in data 28 novembre 2023 ha depositato presso la Camera di Commercio di Brescia un'istanza ex artt. 12 e ss CCII per l'avvio del procedimento di composizione negoziata della crisi; a seguito di proroga i termini della composizione scadranno il 29 novembre 2024.

Va premesso che - come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di merito - l'autorizzazione in oggetto concerne unicamente il riconoscimento della prededucibilità del finanziamento, in chiave per così dire prenotativa.

Come meglio precisato dal comma 1- *ter* dell'art. 22 CCII - introdotto con il c.d. correttivo *ter* al Codice della Crisi al fine di eliminare divergenze interpretative sorte nelle prime applicazioni della norma - *la prededucibilità opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure.*

La società che avvia la composizione negoziata, infatti, non vede limitata la propria capacità di compiere atti gestori, neppure di straordinaria amministrazione (salva la comunicazione all'esperto ex art.21 comma due CCII).

Ciò posto, sussistono i requisiti richiesti, anche implicitamente, dall'art. 22 lett.a) CCII.

Da un lato, infatti la società ha i requisiti per accedere ex art. 12 CCII alla composizione negoziata.

La società, come argomentato anche in ricorso e riscontrato dall'esperto, si trova in una situazione di tensione finanziaria che allo stato richiede un piano di risanamento a tutela della continuità aziendale.

opera, anche a livello internazionale, nei seguenti ambiti: (i) *heavy equipment*, producendo per i settori oil&gas e nucleare, (ii) *hydro mechanical equipment*, producendo apparecchiature per centrali idroelettriche.

Le trattative volte a superare la situazione di crisi risultano essersi regolarmente svolte, e risultano in stato avanzato; esse hanno interessato principalmente i creditori finanziari.

La società prospetta infatti quale sbocco finale un accordo con i creditori finanziari ex art. 57 CCII.

La manovra finanziaria esposta e vagliata positivamente dall'esperto dovrebbe portare ad un sostanziale ripagamento integrale delle esposizioni di, compresi i creditori diversi dalle banche.

Le fonti attive sono essenzialmente rappresentate da: a) il perfezionamento di operazioni straordinarie per la dismissione di asset non strategici; B) il versamento di Euro 11.000.000,00 da parte del socio unico di (i.e. ...) comprensivo dell'apporto di nuova finanza da parte di in proprio (socio e presidente del CdA), C) la prosecuzione dell'attività aziendale in regime di continuità, supportata dalle linee factoring in oggetto.

Ulteriormente, in pendenza del presente procedimento la società ricorrente ha supportato la propria istanza ex art. 22 CCII, dando prova di progressi nel citato programma di risanamento, avendo



depositato: un'offerta vincolante del 19.9.24 da parte di _____, relativa al programmato trasferimento del ramo di azienda *haeavy equipment* del comune di _____ (doc. 1), un elenco di soggetti interessati all'acquisto dei terreni in _____ (doc. 2), la prova del versamento di € 500.000,00 da parte di _____ (doc.3).

L'autorizzazione a stipulare finanziamenti prededucibili, tanto più in prossimità della scadenza del termine di durata della composizione negoziata, come nel caso in esame, importa ragionevolmente l'onere per l'imprenditore di offrire elementi circa la concreta percorribilità del piano industriale sottoposto ai creditori.

L'esperto ha verificato la coerenza dei finanziamenti richiesti – sia dal punto di vista delle grandezze numeriche, che delle modalità tecniche – con il piano predisposto e con le peculiare operatività di _____: *il modello di business di _____ presuppone la sussistenza di adeguate linee di credito a breve, sia in forma di linee di smobilizzo crediti (anticipi ordini, anticipi contratti, anticipi fatture, anticipi ri.ba., finimport, ecc.) sia in forma di crediti di firma (nelle varie forme di Advance Payment Bond, Performance Bond, Warranty Bond).*

Evidenzia in particolare l'esperto come i contratti internazionali attraverso i quali opera la società prevedano l'emissione di garanzie bancarie a favore dei clienti (performance bond e advance bond) senza le quali non sarebbe possibile proseguire nelle attività e acquisire nuove commesse, pregiudicando la realizzazione del piano di risanamento delineato nell'ambito della composizione negoziata.

Sussistono altresì i due requisiti espressamente richiesti dall'art. 22 lett. a) CCII, ossia la funzionalità del finanziamento rispetto tanto a) alla continuità aziendale quanto b) alla migliore soddisfazione dei creditori.

Rilevano sul punto le rilevazioni dell'esperto, complete ed esaustive.

L'esperto ha fatto applicazione in particolare dei principi di cui al punto 10 (*parere dell'esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili*) del Protocollo di conduzione della composizione di cui al Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.9.21 e successivi aggiornamenti; nonché in quanto compatibili dei *Principi di attestazione dei piani di risanamento* elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Sotto il profilo della continuità aziendale, il professionista ha spiegato che i finanziamenti in esame sono per loro natura destinati a finanziare il capitale circolante aziendale, ossia a permettere ad _____ di realizzare gli obiettivi economici previsti nel piano (mantenimento delle commesse in essere, inizio lavori per nuove commesse) che, a causa del modello di business di _____, necessitano di un adeguato supporto finanziario, pena la riduzione del volume di affari e quindi indirettamente della redditività della gestione. Precisa ancora che *il margine operativo lordo (EBITDA) atteso nel corso*



della composizione negoziata è positivo, prevedendo il Piano industriale per l'esercizio 2024 un EBITDA pari a € 4,463 Mln ... e che i risultati economici previsti nel Piano (volume di affari, EBITDA, ecc.) possono essere raggiunti solo con il sostegno finanziario richiesto.

La funzionalità dei finanziamenti alla continuità aziendale è stata altresì rappresentata dall'esperto confrontando il cash-flow previsionale su base mensile sino a dicembre 2024 con utilizzo degli affidamenti bancari a breve termine e nuova linea di _____, rispetto al piano dei flussi senza la "nuova finanza" (cfr. tabelle pag.10), dimostrando come i finanziamenti siano funzionali *al ciclo degli approvvigionamenti* (cfr. punto 10 del citato protocollo), permettendo di raggiungere gli obiettivi economici previsti nel Piano industriale.

Sotto il profilo della migliore soddisfazione dei creditori l'esperto ha riscontrato come *l'assenza dei finanziamenti al capitale circolante (cd. autoliquidanti) nonché il mancato ottenimento delle linee di crediti di firma (garanzie) costringerebbero la Società a ridurre drasticamente il volume del proprio business, ad un livello tale da compromettere la propria redditività per mancato raggiungimento del break even point (ossia il punto di pareggio tra ricavi e costi) in virtù di una rigida struttura di costi fissi.*

In tale scenario, ovviamente, le ragioni dei creditori verrebbero inevitabilmente penalizzate: - in primo luogo per il mancato raggiungimento di utili economici; - in secondo luogo per il concreto rischio che la Società dovrebbe, qualora sussistessero le condizioni, attivare senza indugio uno strumento di regolazione della propria crisi che preveda il sacrificio parziale (stralcio) delle ragioni dei creditori. Viceversa, si rammenta che la manovra finanziaria proposta da _____ non prevede alcuno stralcio nel pagamento dei creditori. E' possibile pertanto concludere che i finanziamenti oggetto di ricorso ex art. 22 CCII, garantendo la continuità aziendale e il raggiungimento dei previsti risultati economici positivi, siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

Quanto all'operazione di finanziamento egli precisa che *trattandosi di operazione cd. autoliquidante, il rischio dei creditori, in caso di successiva dichiarazione di liquidazione giudiziale, di vedersi anteporre il soddisfacimento in prededuzione del factor, dipenda dal grado di solvibilità dei crediti ceduti al factor medesimo. In altri termini, qualora i crediti oggetto di cessione al factor fossero integralmente incassati con pagamento dei debitori ceduti (circostanza più che verosimile, alla luce dei record storici dell'azienda), non vi sarebbe maturazione di alcuna prededuzione e alcun impatto negativo sulla soddisfazione dei creditori nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale.*



Precisa l'esperto che l'anticipazione è operata verso clienti di primaria importanza e certa solvibilità, sicchè *il debito verso il factor è garantito verso il credito verso il cliente ed il rischio di accumulo di debiti in prededuzione appare remoto.*

Ulteriormente, al fine di valutare quali sarebbero le conseguenze registrabili nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale, sempre nella prospettiva della migliore soddisfazione dei creditori, l'esperto ha altresì evidenziato come l'alternativa al supporto finanziario oggetto dell'istanza ex art. 22 CCII sarebbe verosimilmente l'accesso ad uno strumento concorsuale maggiore che è ragionevole pensare possa essere la liquidazione giudiziale con interruzione dell'attività, non essendo ipotizzabile l'esercizio provvisorio da parte della curatela in assenza del supporto al circolante aziendale da parte degli istituti finanziari, la cui conseguenza principale, oltre alla dispersione dei valori aziendali, sarebbe l'emersione ad esigibilità di numerosi debiti, su tutti il TFR, le indennità di mancato preavviso per il licenziamento di circa 230 dipendenti e per tutto l'indotto operativo dei cantieri di nonché un pesante impatto delle garanzie che sarebbero escusse dai committenti (oltre €33 milioni) e delle penali maturate (oltre €24 milioni).

Precisa che l'accesso ad una procedura di liquidazione giudiziale comporterebbe, in ragione della specifica attività aziendale dalla medesima condotta, la dissoluzione della stessa e delle sue potenzialità di espansione.

Conclusivamente, i finanziamenti oggetto di ricorso ex art. 22 CCII, risultano: *i)* coerenti con il progetto di piano di risanamento elaborato dalla Società; *ii)* funzionali alla continuità aziendale e *iii)* funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

Passando alla perimetrazione dell'autorizzazione, occorre tener conto della peculiarità del finanziamento mediante la tecnica delle operazioni autoliquidanti, alcune delle quali già in essere con le banche e parimenti l'ormai prossima scadenza temporale della composizione negoziata.

La società chiede infatti l'autorizzazione da un lato alla erogazione di nuova finanza da parte di nella forma di linea factoring sino all'importo di € 8.000.000, e dall'altro lato alla riattivazione delle linee autoliquidanti e delle linee a garanzia già in essere con le banche come meglio dettagliato per ciascuna banca nel prospetto numerico e di dettaglio rappresentato in ricorso (pag.24 ricorso e pag. 3 delle note dep. l'8.10.24). Le esposizioni ivi indicate sono state riscontrate all'esperto.

Va inoltre rilevato che l'esperto non ha dato conto di condotte abusive o comunque non collaborative da parte delle banche con cui la società già intrattiene i citati rapporti di factoring (ex art. 16 quinto comma CCII).



Tutto ciò posto, la prededuzione potrà naturalmente essere riconosciuta solo per operazioni di fattorizzazione compiute in data successiva alla presente autorizzazione; quanto al termine finale, in mancanza di specifiche richieste della società e anzi avendo la stessa rappresentato in ricorso la funzionalità dei finanziamenti a sostenere la continuità nell'arco del 2024, risulta opportuno prevedere quale termine finale il 31 dicembre 2024.

Nulla per le spese, stante la natura del procedimento ed essendosi Unicredit sostanzialmente rimessa alle determinazioni del giudice;

P.Q.M.

Il giudice designato,

visto l'art. 22 comma uno lett. a) CCII

1-autorizza _____ a contrarre la nuova linea di factoring con _____, sino all'importo di € 8.000.000,00 con il riconoscimento della prededuzione alle operazioni di fattorizzazione dei crediti perfezionatesi sino al 31 dicembre 2024;

2-autorizza la riattivazione delle linee autoliquidanti in essere con le banche elencate in ricorso, come ivi meglio descritte, con il riconoscimento della prededuzione alle operazioni di fattorizzazione, anche in garanzia, perfezionatesi successivamente alla data della presente autorizzazione sino al 31 dicembre 2024.

Brescia, 15.10.2024

Il giudice
Angelina Augusta Baldissera

